

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: SOSPENSIONE ESTIVE DEI TERMINI

Anche per il 2026 il periodo estivo, in cui rientra il mese di agosto, vede diverse sospensioni dei termini. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SOSPENSIONE ESTIVE DEI TERMINI	
PREMESSA	Nel periodo estivo il contribuente può beneficiare di diversi tipi di sospensioni dei termini, di carattere processuale e procedimentale. Nell'ordinamento fiscale ci sono proroghe o sospensioni riguardanti: ♦ i versamenti e gli adempimenti, in particolare quelli da effettuare dal primo giorno di agosto e fino al 20 dello stesso mese; ♦ le ipotesi relative a ✓ richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere "sostanziale"), e ✓ avvisi bonari, in cui i termini vengono bloccati se scadono nel periodo dal 1° agosto fino al 4 settembre, per poi riprendere a decorrere a partire da tale data.
PROROGA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI NEL PERIODO 01/08-20/08	In particolare: ♦ gli adempimenti fiscali, e ♦ il versamento di ✓ imposte, ✓ contributi dovuti all'INPS e ✓ altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro lo stesso 20 di agosto. Da notare che simile slittamento al 20.08.2026 trova applicazione: ♦ anche per gli importi rateizzati¹; ♦ senza che il contribuente debba corrispondere alcunché a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.

¹ ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 241/1997.

	Proroga versamenti in scadenza nel periodo 01.08.2026 – 20.08.2026 Da effettuarsi entro il 20.08.2026 Esempio – versamento IVA mese di luglio Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell'imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 17.08.2026 (in quanto il giorno 16 è domenica). Tuttavia, vista la proroga dei versamenti, l'IVA in oggetto andrà versata in ogni caso entro il 20.08.2026				
SOSPENSIONE TERMINI RICHIESTE DOCUMENTALI	Per quanto riguarda le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, è previsto che: "I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Pertanto, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2026 e il 04.09.2026 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05.09.2026. Rientrano in simile casistica, a titolo esemplificativo: <table><tr><th>FATTISPECIE</th></tr><tr><td>invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. "indagini finanziarie"</td></tr><tr><td>invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento</td></tr><tr><td>invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti</td></tr></table>	FATTISPECIE	invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. "indagini finanziarie"	invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento	invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti
FATTISPECIE					
invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. "indagini finanziarie"					
invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento					
invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti					

richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali

Diversamente, **non risultano sospesi i termini** per:

- ◆ le **richieste** effettuate nell'ambito dei c.d. "**controlli sostanziali**" (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
- ◆ le **procedure di rimborso dell'IVA**.

Esempio – indagine documentale

Un professionista ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2026, un **questionario** relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d'imposta: la **scadenza** per la produzione delle risposte è stata fissata in **30 giorni** (19.08.2026).

In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2026, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito **entro il 23.09.2026**.

PERIODO	GIORNI	TOTALE
21.07.2026 - 31.07.2026	11	30 gg.
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	
05.09.2026 - 23.09.2026	19	

SOSPENSIONE TERMINI AVVISI BONARI

Dal 2017 è stata poi introdotta un'ulteriore **sospensione**, sempre **dal 1° agosto al 4 settembre** di ogni anno (quindi anche per il **2026**), per i **versamenti** e per le **richieste di chiarimenti** collegati:

- ◆ ai c.d. **avvisi bonari** – ossia gli **esiti** derivanti dai **controlli automatici** e dai **controlli formali**;
- ◆ agli **avvisi di liquidazione** relativi ai redditi a **tassazione separata**.

Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una "sospensione", va considerato che, qualora il termine di 60 giorni per adempiere a quanto richiesto dall'avviso bonario, oppure per fornire gli appositi chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, **inizi a decorrere** nel periodo che va **dal 01.08.2026 al 04.09.2026**, lo stesso **slitterà al 05.09.2026** (termine del periodo di sospensione).

Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione

	Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 24.07.2026. Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all'Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 27.10.2026. <table><tr><th>PERIODO</th><th>GIORNI</th><th>TOTALE</th></tr><tr><td>25.07.2026 - 31.07.2026</td><td>7</td><td rowspan="3">60 gg.</td></tr><tr><td>01.08.2026 - 04.09.2026</td><td>0 (sospensione)</td></tr><tr><td>05.09.2026 - 27.10.2026</td><td>53</td></tr></table>	PERIODO	GIORNI	TOTALE	25.07.2026 - 31.07.2026	7	60 gg.	01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)	05.09.2026 - 27.10.2026	53
PERIODO	GIORNI	TOTALE									
25.07.2026 - 31.07.2026	7	60 gg.									
01.08.2026 - 04.09.2026	0 (sospensione)										
05.09.2026 - 27.10.2026	53										
SOSPENSIONE INVIO DI COMUNICATI E INVITI DA PARTE DI AE	L'art. 10, comma 1 del c.d. "Decreto Adempimenti"² ha introdotto due periodi di sospensione dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare: <table><tr><td>1)</td><td>delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni</td></tr><tr><td>2)</td><td>delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni</td></tr><tr><td>3)</td><td>delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata</td></tr><tr><td>4)</td><td>delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance")</td></tr></table> Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda i periodi: ♦ dal 1° al 31 agosto; ♦ dal 1° al 31 dicembre; di ogni anno.  Durante tali periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. Ciò comporta che, qualora l'Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a	1)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni	2)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni	3)	delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata	4)	delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette " lettere di compliance ")		
1)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni										
2)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni										
3)	delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata										
4)	delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette " lettere di compliance ")										

² art. 10 del D.Lgs 1/2024 (si veda in proposito la [CDG n. 20 del 29.01.2024](#)).

	seguito dell'anzidetta comunicazione inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre (e non invece dalla data di ricezione della stessa). La previsione normativa di cui all'art. 10, comma 2 del "Decreto Adempimenti" conferma, infine, che la sospensione dell'invio degli atti da parte dell'Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione³ relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.	
TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPENSIONI PROCEDIMENTALI	TIPOLOGIA	PERIODO
	Proroga versamenti	01.08.2026 - 20.08.2026
	Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali (non "sostanziali")	01.08.2026 - 04.09.2026
	Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari	01.08.2026 - 04.09.2026
	Sospensione invio comunicati e inviti	01.08.2026 - 31.08.2026 (anche 01.12.2026 - 31.12.2026)
SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI	La sospensione dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, fa sì che essi siano infatti bloccati ogni anno dal 1° al 31 agosto. <i>"Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"</i> Art. 1, comma 1 della Legge 742/1969 SOSPENSIONE FERIALE 2026 DEI TERMINI PROCESSUALI Dal 1° AGOSTO al 31 AGOSTO 2026 RIPRESA DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PROCESSUALI Dal 1° SETTEMBRE 2026	

³ prevista dall'art. 37, comma 11-bis

La **norma generale** prevede espressamente che, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale**, i termini iniziano a **decorrere alla fine del periodo di sospensione** e cioè, quest'anno, **dal 1° settembre**.

Pertanto:

- | | |
|----|---|
| a) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto : si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre |
| b) | se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto – 31 agosto : il decorso dei termini parte dal 1° settembre |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti